



# COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
Codice Fiscale n. 00343940839

ORDINANZA SINDACALE N. *OH*

DEL 27.01.2020

**Oggetto:** Ordinanza contingibile ed urgente ex art.191 del D.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. e Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati, con il sistema "Porta a Porta".  
*Periodo dal 1^ Febbraio 2020 al 15 Giugno 2020.*

## IL SINDACO

**Premesso che** con Ordinanza Sindacale n. 92 del 19/11/19 si è disposto di intervenire nell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale del Comune di Giardini Naxos, ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., AFFIDANDO, detto servizio, per il periodo dal 21 Dicembre al 2019 al 06 Gennaio 2020 all'ATI Orizzontale tra le Società Ecolandia S.r.l. e la Società Green Planet s.r.l. e per il periodo dal 07 Gennaio 2020 fino al 15 Giugno 2020, alla Società Progitec s.r.l. ;

**Tenuto conto** del ricorso con istanza cautelare e contestuale richiesta di decreto cautelare ex art. 56 C.P.A., acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 30/12/2019 e registrato al nr. 28279, presentato al TAR Catania dalla Ditta Ecolandia s.r.l. e IGM Rifiuti, contro la Progitec s.r.l. e il Comune di Giardini Naxos, per l'annullamento previa sospensione dell'avviso esplorativo prot. 22830/2019, della nota prot. 25074/2019 a firma del Responsabile del IV Settore, dell'Ordinanza Sindacale n.88/2019, della nota propt. 27249/2019 a firma del Responsabile del IV Settore e dell'Ordinanza Sindacale n.92/2019 suddetta;

**Preso atto** che con Delibera di G.M. n. 170 del 31/12/2019, l'Amministrazione Comunale ha autorizzato la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso presentato dalla Ditta Ecolandia s.r.l. e dalla IGM Rifiuti s.r.l., al TAR/CT con istanza cautelare e contestuale richiesta di decreto cautelare ex art. 56 C.P.C.,

**Visto** il Decreto n. 00830/2019 REG.PROV:CAU - n. 02080/2019 REG.RIC, trasmesso dal legale incaricato dell'Ente, emesso dal Presidente del TAR – Catania, con il quale viene respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche e fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio per il 16 Gennaio 2020;

**Ritenuto necessario**, al fine di evitare ogni possibile ed eventuale ripercussione al servizio di che trattasi, anche con conseguenti problemi di carattere igienico - sanitari, e nelle more dell'esito del giudizio cautelare del TAR – Catania e, dei conseguenziale adempimenti da porre in essere, di disporre, modificando la richiamata Ordinanza Sindacale n.92/2019, l'Ordinanza Sindacale nr. 01 del 07.01.2020, con la quale si è disposto:

- la modifica della durata dell'AFFIDAMENTO, stabilito con l'Ordinanza nr.92/2019, del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale del Comune di Giardini Naxos, ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'ATI Orizzontale tra le Società Ecolandia S.r.l. e la Società Green Planet s.r.l., modificando quale termine "06 Gennaio 2020" in " 31 Gennaio 2020";



- di risolversi di intervenire in relazione allo specifico punto 3) dell'Ordinanza Sindacale n.92 del 19/12/2019 e alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale del Comune di Giardini Naxos, a far data dall'1 Febbraio 2020, con specifico e separato atto successivo, a seguito della decisione del TAR- Catania nella seduta del 16 gennaio 2020;

**Vista** la Sentenza n.209/2020 REG.PROV.COLL. emessa al TAR – Catania – Sezione Quarta, in data 16.01.2020, con la quale, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile e ordina che la stessa sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa;

**Richiamato** l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui ".....l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa - specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica - il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, anche se sussiste una apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, la materia (CGA, dee. 2.1/2005) " (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. 111. 26 ottobre 2016, n. 2737, TAR Palermo n. 291 del 1° febbraio 2017).

**Visti** gli art. 32 della L. 833/78, 40 della L.R. n. 30/93 e 4 del Decreto Assessorato Regionale alla Sanità del 18.11.1994, che individuano nel Sindaco l'Organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica.

**Visto** il Decreto Presidente Consiglio Ministri (DPCM) 18/04/2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016.

**Vista** la L.R. n. 9/2010 "Gestione integrata dei rifiuti e dei siti inquinati", con la quale la Regione Siciliana ha disciplinato la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

**Dato atto che:**

- nelle Ordinanze Presidenziali, emanate in materia di rifiuti, viene ribadito che l'Ente è comunque tenuto a garantire la continuità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché il raggiungimento delle percentuali di RD stabilite dalla normativa, nelle more del definitivo avvio operativo delle Società per la regolarizzazione dei rifiuti e all'attuazione della L. 9/2010;
- il Sindaco adotta provvedimenti *extra ordinem* per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione Europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs n.152/2006.

**Richiamato** l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui "....l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa - specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente;

**Dato atto** che attraverso l'attivazione del presente provvedimento vengono garantiti:

- a) l'immediata prosecuzione del Servizio di igiene ambientale e la sua esecuzione;
- b) la sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione;
- c) l'esecuzione dell'intervento nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di qualità e celerità;

**Ritenuto**, pertanto, sussistere le condizioni di legge per emanare apposita ordinanza contingibile e urgente stante che si appalesa;



**Richiamato** il citato D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 191 che testualmente prevede che ".....il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi";

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n.13/2019 con la quale viene approvato il Piano Finanziario del servizio di igiene ambientale e le aliquote TARI 2019;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n.38/2019 con la quale viene approvato il Bilancio 2019/2021;

**Viste** le LL.RR. n. 3/2013 e n. 09/2010;

Viste le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana e relative Circolari che disciplinano il servizio di gestione dei rifiuti e le relative circolari;

## ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo:

1) **di intervenire**, nell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale del Comune di Giardini Naxos, ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., **AFFIDANDO** alla Società *Progitec s.r.l. con sede legale in Castel di Udica, in Via Bivio San Giuseppe n. 4. 4, P.I. 01650680893,, a far data dal 1^ FEBBRAIO 2020 al 15 GIUGNO 2020*, osservando quando previsto dalla stessa relazione, da svolgere con il sistema "Porta a Porta"; per le motivazioni e alle condizioni già disposte con l'Ordinanza Sindacale n. 92 del 20.12.2019;

2) **di confermare** nella sua interezza l'Ordinanza Sindacale nr.92 del 20.12.2019 ad esclusione di quanto disposto ai punti 1) e 3);

### 3) Al Responsabile del IV Settore:

- a) di monitorare costantemente il perdurare a carico delle Ditte della sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge;
- b) di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa necessario per il pagamento del costo del servizio in questione e a regolarizzare la presente ordinanza;
- c) di monitorare costantemente il perdurare a carico delle Ditte della sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge quali necessari per contrarre con la P.A. e gestire pubblici servizi, specificamente l'iscrizione nella "White list" della Prefettura di competenza, comunicando tempestivamente eventuali modifiche o sopravvenienze, fermo restando che la presente Ordinanza si intende immediatamente revocata in caso di sopravvenuta informativa interdittiva ex art. 92 del D.lgs n.159/2011;
- d) di far rispettare per quanto riguarda il personale da utilizzare, le previsioni della L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii., e a tal fine, in deroga all'art.19 comma 8 della predetta L.R., demandare allo stesso gli adempimenti conseguenziali per garantire il passaggio del personale avente diritto alla S.R.R. Messina area Metropolitana di Messina, per il successivo utilizzo da parte della Ditta affidataria e di relazionare con cadenza quindicinale sull'andamento del servizio e/o eventuali disservizi e comunicare le relative contestazioni;

### 4) Alla ditta affidataria:

- a) di provvedere ad attivare le procedure per il trasporto e conferimento rifiuti indifferenziati presso la discarica di Sicula Trasporti s.r.l, sita in Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania, così come



disposto dal Presidente della Regione Siciliana che con proprie ordinanze ha individuato la stessa, avvalendosi anche della convenzione esistente tra la stessa Società e il Comune di Giardini Naxos e i rifiuti differenziati attraverso le piattaforme e/o impianti indicati all'art.2 della relazione esplicativa;

b) di rispettare per quanto riguarda il personale da utilizzare, le previsioni della L.R. n.9/2010 e del CCNL Fise – Asso-ambiente, in deroga all'art.19 comma 8 della predetta L.R e si dispone, di utilizzare, il personale distaccato dalla S.R.R. Messina Area Metropolitana di Messina, aventi diritto, in forza nel territorio comunale di questo Comune.

5) Di revocare ogni altro provvedimento in conflitto con la presente ordinanza;

6) Di riservarsi di revocare la presente ordinanza, e il rapporto potrà essere risolto se l'operatore economico affidatario, preso atto che nel territorio comunale è già in atto il sistema di raccolta "Porta Porta", non garantirà la disponibilità, sin dalla data di decorrenza dell'emissione della presente Ordinanza di che trattasi, del materiale ed attrezzature, ed altro occorrente al fine di attivare immediatamente il servizio e di garantire il raggiungimento delle percentuali minime obbligatorie di Raccolta Differenziata, previste e stabilite dalla normativa vigente in materia, sin dal primo mese di inizio del servizio. Fermo restando che la specifica responsabilità del raggiungimento di tali percentuali resta esclusivamente in capo all'operatore incaricato la presente potrà essere anche essere revocata se dovessero venir meno i presupposti che l'hanno determinata o se si dovesse, a insindacabile giudizio di questo Ente, riscontrare una mancata regolare esecuzione del servizio da parte della Ditta affidataria, senza che ciò possa essere motivo di richiesta di risarcimento di alcun tipo;

7) Di stabilire che ove nel frattempo il procedimento di gara per l'affidamento del servizio da parte della SRR, sia stato completato e la consegna del medesimo sia avvenuta, cesseranno in pari data gli effetti della presente ordinanza, ovvero in caso di sopravvenute disposizioni che il competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti vorrà impartire ai Comuni, l'attuale gestore, provvederà alla immediata sospensione dell'attività con le modalità richieste dal Responsabile del IV Settore, avendo cura, comunque, di impedire la interruzione del servizio, nel qual caso verrebbero applicate le penalità previste nel precedente affidamento, e la medesima Ditta non avrà nulla a pretendere dalla cessazione anticipata del servizio;

8) Alla Polizia Municipale, per fare rispettare la presente Ordinanza, di porre in essere ogni idonea attività di vigilanza e costante monitoraggio di tutto il territorio comunale, anche alla luce delle relative previsioni di cui all'O.P. n. 08/Rif/ 2018.

9) Di notificare copia del presente atto al Responsabile del IV per i provvedimenti relativi alla copertura economica – finanziaria del predetto atto per il periodo in parola citato, nonché per gli adempimenti dell'impegno di spesa, ai Responsabili del II e del V Settore per i successivi adempimenti di competenza e di porre in essere tutti gli atti gestionali e funzionali previsti dalla legge, per la piena esecuzione della presente ordinanza;

#### DISPONE

1) che copia della presente sia notificata Società Progitec s.r.l. con sede legale in Castel di Udica, in Via Bivio San Giuseppe n. 4, P.I. 01650680893, per l'affidamento per il periodo 1<sup>A</sup> FEBBRAIO AL 15 GIUGNO 2020;

2) ai Responsabili del II, del IV e del V Settore, al fine di assumere gli atti necessari e consequenziali alla presente ordinanza, all'ATO ME4 S.p.A., alla S.R.R. Messina Area Metropolitana, per quanto di competenza, alla Sicula Trasporti s.r.l., all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

3) che copia della presente sia notificata all'ATI Orizzontale, tra le Società Ecolandia S.r.l., con sede legale in Catania in Via V<sup>A</sup> Strada n.10 - Via Zona Industriale - e la Società Green Planet s.r.l., con sede legale in Catania, Via Stradale Giovanni Agnelli n.6.

#### DISPONE ALTRESI'

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella Sezione Trasparenza dell'Ente, per le forme idonee e adeguate di pubblicità e informazione.



L'invio della presente: al Presidente della Regione Siciliana, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, al Ministro della Salute, Al Ministro della Attività Produttive, a S.E. il Prefetto di Messina, all'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Reg.le delle Acque e dei Rifiuti, alla locale Stazione dei Carabinieri, all'ASP 5 di Messina, al Segretario Generale del Comune di Giardini Naxos.

Che la presente ordinanza venga data pubblicità e informazione mediante pubblicazione sul sito all'Albo Pretorio on - line e nella sezione Trasparenza dell'Ente.

Che la struttura Amministrativa competente è il Settore IV ed il Responsabile del Settore è L'Arch. Sebastiano La Maestra.

Contro la presente ordinanza è ammesso, ricorso amministrativo giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.



12 12 12 12 12 12

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

10 10 10 10 10 10

100 100 100 100 100 100

1000 1000 1000 1000 1000 1000